



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 1242

Determinazione n. 1115 del 19/06/2014

OGGETTO: COMUNE DI PERGOLA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE - ANNO 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12

URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Pergola in qualità di autorità precedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 23243 del 07/04/2014, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al P.R.G. vigente - Anno 2013;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 7 - Viabilità;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
5. A.S.U.R. n. 1 - Zona territoriale di Fano;
6. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
7. Marche Multiservizi S.p.a.;
8. ARPAM.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 7 - Viabilità;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale Pesaro.

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 39084 del 18/06/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che*

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pergola in qualità di autorità procedente, con nota prot. 4083 del 28/03/2014, pervenuta con PEC del 01/04/14, acquisita agli atti con prot. 23243 del 07/04/14, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al P.R.G. vigente denominata “Anno 2013”.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione esplicativa;
- Integrazione art. 8.7 NTA;
- Norma B5;
- Tavole variante PRG;
- Indagine preliminare VAS (rapporto preliminare e allegati);
- Scheda di sintesi.

Il Comune di Pergola, con stessa nota prot. 4083 del 28/03/2014, ha provveduto anche a trasmettere direttamente la documentazione agli SCA, individuati dallo stesso Comune, senza confrontarsi preventivamente con la scrivente autorità competente del procedimento in oggetto.

Gli SCA individuati dal Comune di Pergola, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura in oggetto, sono:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 7 - Viabilità;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
5. A.S.U.R. n. 1 - Zona territoriale di Fano;
6. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
7. Marche Multiservizi S.p.a.;
8. ARPAM.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano, con nota prot. 26450 del 21/05/2014, pervenuta in data 29/05/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 34844 del 29/05/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... lo scrivente Servizio esprime il seguente parere.

Per quel che riguarda la Variante di Via Cavalieri di Vittorio Veneto che prevede la trasformazione da zona agricola “E” a zona residenziale “B”, si segnala che la stessa risulta contigua a una zona produttiva. L'eventuale presenza in quest'ultima di Industrie Insalubri di Prima e di Seconda Classe di cui al T.U. LL.SS. n.1265/1934 può comportare problematiche derivanti da possibili emissioni causate dalle lavorazioni effettuate.

Si sconsiglia pertanto la previsione di residenze contigue a zone produttive.

Per quel che riguarda la Variante di Via Molino del Signore da Zona Produttiva “D” a Zona Residenziale “B” e “B5” si segnala che la stessa risulta contigua a una zona produttiva. L'eventuale presenza in quest'ultima di Industrie Insalubri di Prima e di Seconda Classe di cui al T.U. LL.SS. n.1265/1934 può comportare problematiche derivanti da possibili emissioni causate dalle lavorazioni effettuate.

Si sconsiglia pertanto la previsione di residenze contigue a zone produttive.

Per quel che riguarda le altre Varianti previste, nulla osta per quanto di competenza.

Si richiede infine che l'Ente gestore del Servizio idrico attesti la disponibilità idrica potabile nonché la ricettività della fognatura dinamica comunale e del relativo sistema di depurazione in relazione alle nuove previsioni del P.R.G.”

2. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 7415 del 20/05/2014, pervenuta con PEC del 20/05/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 33272 del 22/05/2014, ha espresso il seguente parere:

“In riferimento alla richiesta del Comune di Pergola del 28/03/2014 con Prot. n. 4083 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 5158 dello 01/04/2014) sulla procedura in oggetto, e alla successiva comunicazione dell'Amministrazione provinciale dello 09/04/2014 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 5710 del 10/04/2014), si esprime il contributo tecnico che segue.

Ai fini della procedura, si specifica che tutte le reti tecnologiche da realizzare per servire le aree di nuova espansione oggetto della Variante parziale al PRG, avranno sviluppo sotterraneo; eventuali opere da

realizzare relative ai serbatoi idrici e agli impianti di trattamento depurativo, saranno fuori terra o seminterrate.

Le aree di espansione:

- punto 2):** localit  Cartoceto;
- punto 5):** Via Ugo Foscolo;
- punto 7):** localit  Canneto;
- punto 11):** localit  Osteria del Piano;

vengono parzialmente ridotte a vantaggio della superficie a destinazione agricola. Ci  determina un minor impatto sui servizi gestiti dalla scrivente.

Le aree di espansione:

- punto 1):** Via Molino del Signore;
- punto 3):** localit  Bellisio Solfare;
- punto 4):** Via J. F. Kennedy;
- punto 8):** Via San Biagio;

non impattano in modo significativo sull'impiantistica esistente anche se per servirle sar  necessario realizzare alcuni estendimenti e/o potenziamenti dei sottoservizi esistenti.

Per servire le aree di nuovo impianto:

- punto 9):** Strada statale n. 424 cesanense;
- punto 10):** Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

sar  necessario realizzare alcuni estendimenti e/o potenziamenti dei sottoservizi esistenti.

Per servire l'area:

- punto 6):** localit  Serraspinosa;

ci sono particolari difficolt . La localit , infatti, non   servita n  da impianti fognari/depurativi n  da reti gas metano e la fornitura idrica   deficitaria gi  per le utenze in essere. Per servire le nuove edificazioni sar  necessario realizzare opere che richiederanno un impegno di spesa notevole, che potr  anche essere antieconomico.

I nuovi interventi edificatori dovranno essere vincolati ai potenziamenti, o adeguamenti (dei sistemi idrici, fognari, depurativi, ecc.), necessari per servirli. Codesta Amministrazione e Marche Multiservizi concerteranno i tempi e i modi.

La scrivente, quando in possesso dei dati puntuali sulle potenzialit  abitative delle aree, valuter  in maniera puntuale anche gli interventi da realizzare.

Gli oneri economici per la realizzazione delle opere necessarie alle nuove aree di espansione restano a carico dei lottizzanti."

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* di questa Amm.ne Provinciale.

Gli altri SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso il loro parere sono:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 7 – Viabilit ;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
- A.A.T.O. N 1 - Marche Nord;
- A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale Pesaro.

In merito alla mancata espressione del contributo da parte della P.O. 11.3 - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio - di questa Amm.ne Provinciale, si fa presente che la stessa P.O.   stata preventivamente sentita dallo scrivente Ufficio per un

confronto riguardo agli aspetti di sua competenza, al fine di avere conferma che non vi fossero particolari criticità, tali da influire sull'esito del procedimento in oggetto.

Congiuntamente, in relazione alla modesta entità della variante, si è ritenuto di poter concludere il procedimento in oggetto senza che ciò potesse avere ripercussioni sull'esito dell'assoggettabilità a VAS, considerato anche il fatto che è in corso d'istruttoria, da parte della suddetta P.O., la procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica e idrologica-idraulica della stessa variante, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. n. 22/2011, sulla base del quale potranno essere comunque formulate specifiche prescrizioni e limitazioni alle previsioni avanzate.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 30.06.2003 è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale e con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 10.10.2003 è stata deliberata la presa d'atto delle modifiche stabilite dalla Provincia.

La variante in esame deriva dall'esigenza dell'Amm.ne Comunale di rispondere ad una serie di richieste pervenute tra il 2011 e il 2013, alcune delle quali, tra l'altro, rivelano una contro tendenza, associata alla crisi economica in atto, che ha indotto alcuni proprietari di aree urbanizzate a richiedere modifiche che riportassero i loro terreni in zona agricola allo scopo di abbassare il carico fiscale sugli stessi.

A fronte di tali richieste, l'amministrazione comunale ha constatato che potevano ricorrere le condizioni per effettuare quelle modifiche che riorganizzassero più organicamente le aree urbanizzate, riducendone il carico urbanistico in quelle aree dove, stante le previsioni di piano, non si è ancora portata a compimento la programmazione attuativa, per cause diverse, non ultima la difficile congiuntura economica. Al tempo stesso si è voluto trasferire il carico di urbanizzazione dove effettivamente vi erano delle richieste legate a futuri sviluppi concreti, ovvero dove esistono effettive possibilità di portare compimento le previsioni di piano così come modificate dalla presente variante generale.

Le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale riguardano 11 aree del territorio comunale, qui di seguito illustrate:

VARIANTE 1) : VIA MOLINO DEL SIGNORE - DA ZONA "D3" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO e ZONA "E" AGRICOLA, A ZONA "B2" e "B5.a" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.

L'area oggetto di variante si trova lungo la Strada Statale n. 424 Cesanense, ai margini dell'edificato del Capoluogo, nella fascia compresa fra la strada e il fiume Cesano. L'area è inserita in un contesto già urbanizzato da molto tempo, infatti già il P.R.G. del 1985 prevedeva in sito un'area produttiva ed una fascia, a ridosso del torrente Cesano, destinata ad area verde.

La zonizzazione attuale, come sopra esposto, deriva infatti da quella del precedente PRG il quale prevedeva, appunto, una piccola area produttiva sulla quale, nel tempo, sono stati realizzati alcuni edifici, di cui uno adibito ad autosalone e l'altro a negozi con annessa residenza del proprietario.

I terreni compresi nella variante in esame riguardano le particelle n. 297, 310 e 290 del foglio n. 48 per una superficie complessiva di mq. 8848,29 di cui mq. 2042,30 sono attualmente destinati a zona agricola "E", mq. 5088,03 a zona produttiva di saturazione "D3" e mq. 1717,96 a zona parco fluviale "G2".

La variante prevede di trasformare parte dell'attuale zona "D3" e parte della zona "E" in zona di completamento residenziale "B". Più precisamente si creeranno due zone "B" distinte; La prima è una zona "B2" che va a ricomprendere gli edifici esistenti, con una superficie complessiva di mq. 1864,00 circa. La seconda, di mq. 5.387,00 circa viene classificata come zona "B5.a" regolata da un apposito e nuovo articolo normativo inserito nelle NTA del PRG che prevede le seguenti possibilità di intervento:

Zona B5.a:

Nella zona "B5.a" ricadente in Via Molino del Signore sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, con esclusione di tutte le rimanenti destinazioni possibili nelle "zone B" :

1) attività ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero così come classificate dalla Legge Regionale n.9/2006 e successive modifiche ed integrazioni; Altresì potranno essere realizzate tutte le strutture accessorie e pertinenziali connesse con le attività sopra descritte.

2) strutture ludiche per lo svago e il tempo libero, quali piscine, campi tennis, campi calcetto etc.

Le strutture per attività di tipo alberghiero o extralberghiero, di cui al precedente punto 1), dovranno obbligatoriamente svilupparsi su più edifici, subordinando la realizzazione alla presentazione di un progetto complessivo e unitario di iniziativa privata, che potrà essere attuato anche per stralci funzionali .

Le attività di cui al precedente punto 2) potranno dotarsi di strutture di servizio e/o accessorie (spogliatoi, bagni, depositi etc.), comunque legati alla destinazione d'uso prevista, di volumetria non superiore a 300,00 mc. .

Per la destinazione d'uso di cui al precedente punto 2) non si tiene conto degli indici di edificabilità (If e Uf) della "Zona B5", fermi restando gli altri indici.

Ogni nuovo intervento dovrà essere soggetto alla messa in essere di una schermatura, almeno sui lati prospicienti le strade pubbliche o gli edifici contermini, realizzata con l'utilizzo di alberature, possibilmente sempreverdi, scelte fra quelle consentite dalle presenti norme ed atte ad impedire la visuale dall'esterno verso l'interno di tali aree.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che la zona in questione interferisce esclusivamente con la tutela paesaggistica, derivante dal D.Lgs 42/2004, per la quale dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione all'autorità competente.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.S/V/a)

VARIANTE punto 2): LOCALITA' CARTOCETO - DA ZONA "D2" PRODUTTIVA DI ESPANSIONE A ZONA "E"

AGRICOLA.

L'area presa in esame trovasi nella frazione di Cartoceto. Trattasi di una zona produttiva di espansione "D2" che era stata prevista in previsione di implementare le attività manifatturiere del luogo in considerazione con la vicinanza del polo artigianale del Comune di Sant'Ippolito, non lontano. Nel corso degli anni la zona non è stata sfruttata e a tutt'oggi non si pensa che sia effettivamente sfruttabile, per cui l'amministrazione comunale ha pensato di toglierla in quanto non si vedono sbocchi edificatori imminenti. La variante prevede di eliminare tutta l'area "D2" salvo una piccola porzione ove insistono le strutture di vecchio lavatoio comunale, porzione che sarà ricompresa in una estensione della zona "B1" adiacente.

La presente variazione porta ad una riduzione delle aree urbanizzate per una superficie di mq. 12.555,00.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.8.S/V)

VARIANTE punto 3): LOCALITA' BELLISIO SOLFARE - DA ZONA "F1" PER SERVIZI A ZONA "B2" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.

Tale variazione è dovuta alla necessità di correggere un'anomalia presente nel P.R.G. vigente, trattasi infatti di correggere l'estensione dell'area "B2", residenziale di completamento al fine di raggiungere la dimensione minima del lotto edificabile prevista dalle NTA del PRG, ovvero 500 mq. L'incremento dell'area "B2" avverrà a discapito dell'area "F1" destinata a servizi senza inficiarne le potenzialità, per una superficie di circa mq. 150,00. L'operazione non apporta una sostanziale modifica del carico urbanistico.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con particolari vincoli e/o tutele ambientali.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.6.S/V)

VARIANTE punto 4): VIA J. F. KENNEDY - MODIFICA ALLE N.T.A DEL P.R.G. PER PREVEDERE UNA DEROGA ALLA VINCOLISTICA AL FINE DI PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI VASCHE TERAPEUTICHE PER DISABILI AD USO PRIVATO.

La variante consiste nell'integrazione normativa dell'art. 8.7 delle NTA del PRG (ZONA DI TUTELA FLUVIALE) per consentire la realizzazione di vasche terapeutiche per diversamente abili che necessitino di attività riabilitante in acqua, il tutto in deroga alla vincolistica di piano. Si prevede infatti, nel caso in cui l'interessato ne abbia necessità dimostrata da attestazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di poter costruire tali attrezzature necessarie ad alcune categorie di disabili.

Si riporta il testo integrale dell'art. 8.7 con la suddetta integrazione introdotta con la variante, evidenziata in neretto:

Art.8.7 ZONE DI TUTELA FLUVIALE

Tali zone sono destinate al rispetto dei corsi d'acqua e relativi contesti sotto il profilo ambientale e naturalistico e sotto il controllo del regime idraulico, nel mantenimento delle attività agricole esistenti. All'interno di queste zone sono definiti degli ambiti di tutela dove sono vietati:

- ogni tipo di nuova edificazione, compresi gli interventi di ampliamento di edifici rurali già esistenti (ad eccezione di quanto specificato nelle schede);
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ad eccezione delle essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolato dalla L.R. n. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. n.34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

- le opere o i manufatti per la conduzione dei fondi agricoli circostanti (muri, opere di regimazione, apertura di strade etc.);
- la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- il transito con mezzi motorizzati fuori da strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari ad esclusione della segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circ. Ministero LL.PP. 09.02.1979, n.400;
- l'aratura di profondità superiore a cm.50;
- gli interventi di trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati.
- la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti autorizzate ai sensi della L.R. n. 37/80, Art. 3,4,5, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione ricevuta e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area, di cui alla citata L.R. n. 37/80, Art. 3, lettera d, che tiene conto del progetto di recupero ambientale. Al di fuori di tale prescrizione non è ammessa nessuna ulteriore attività estrattiva.

In queste zone sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento; al miglioramento della vegetazione riparia; al miglioramento del regime idraulico con interventi di pulizia fluviale che possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque, e comunque senza alterare l'ambiente fluviale nel suo complesso; la realizzazione delle opere di attraversamento viario ed impiantistico sarà ammessa solo se realizzata con soluzioni tecniche che non prevedano sviluppi planimetrici paralleli alle zone fluviali ed ai relativi corsi d'acqua.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art.31, L 457/78, ad eccezione dei fabbricati di interesse storico censiti per i quali vigono le disposizioni di delle presenti norme: sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni d'uso nel rispetto delle norme della L.R. 13/90:

- conservazione delle attività agricole esistenti che non comportino la costruzione di fabbricati di servizio e/o serre a carattere permanente;
- servizi ed attrezzature pubbliche.
- residenza esistente non connessa ad attività agricola.

Il recupero degli edifici disabitati deve avvenire nel rispetto delle destinazioni d'uso sopra indicate.

E' vietata comunque la costruzione di nuovi edifici o manufatti anche precari con qualsiasi destinazione d'uso.

Sono comunque ammessi, in via del tutto eccezionale e da valutarsi puntualmente di volta in volta, la realizzazione di vasche terapeutiche e riabilitative, così come definite dalla D.G:R: 1431 del 14.10.2013 al punto 2.2 tipo g), per il trattamento e la cura di persone diversamente abili per i quali risulti, da idonea documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale, la condizione di inabilità nonché la necessità, appositamente prescritta, di trattamenti che debbano fare uso di vasche terapeutiche. La realizzazione e la morfologia della vasca dovranno essere conformi alla disciplina nazionale e regionale in materia. L'intervento dovrà essere reversibile ed il manufatto, inclusi gli eventuali accessori connessi nonché tutta la parte impiantistica, dovrà essere rimosso al venir meno delle condizioni che ne hanno portato alla realizzazione. La realizzazione di questi interventi potrà essere eseguita per intervento diretto da parte del privato.

In tali zone il P.R.G. si attua tramite piani particolareggiati di recupero ambientale di cui all'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R. che prevedono:

- il mantenimento delle alberature e della vegetazione esistente, nonché la forestazione anche tramite nuovi impianti di essenze arboree caratteristiche della flora alveale e fluviale;
- la conservazione di costruzioni o manufatti idraulici in rapporto storico e funzionale con il corso d'acqua (prese d'acqua, canali minori, etc.);
- la creazione di percorsi pedonali o ciclabili pubblici o in servitù di pubblico passaggio con esclusione di attrezzature coperte, si escludono nella realizzazione di nuovi percorsi l'utilizzo di pavimentazioni impermeabili, preferendo manti naturali in terra battuta o in ghiaia.;
- le modalità di intervento e le destinazioni d'uso per gli edifici esistenti.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.SV/d.)

VARIANTE punto 5): VIA UGO FOSCOLO - DA ZONA "B2" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO A ZONA "E" AGRICOLA.

Una piccola porzione di terreno di 66 mq viene stralciata dalla zona di completamento "B2" soggetta a planivolumetrico, in cui ricade attualmente, e trasformata in zona agricola.
(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.S/V/f)

VARIANTE punto 6): LOCALITA' SERRASPINOSA - DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "B5" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.

La variante consiste nel cambio d'uso di un lotto di 3.458 mq, da zona agricola a zona residenziale di completamento B5. L'area in cui si trova il lotto è caratterizzato dalla presenza di un nucleo di fabbricati costruiti in epoche diverse. L'indice di zona consentirà una edificabilità pari a 2.870 mq di SUL, per una altezza massima di 7.50 metri.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con particolari vincoli e/o tutele ambientali.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.S/V/c)

VARIANTE punto 7): LOCALITA' CANNETO - DA ZONA "D6" PER STRUTTURE DELLO SPETTACOLO E PER LO SVAGO A ZONA "E" AGRICOLA.

Si prevede l'eliminazione di una previsione di zona "D6" di 15.833 mq, destinata alla realizzazione di strutture per lo spettacolo e per lo svago. Previsione che per vari e diversi motivi non ha dato i risultati previsti e per la quale si prevede la riconversione in area agricola al fine di consentire il recupero di tale superficie urbanizzata a compensazione di altri nuovi comparti, potenzialmente più sfruttabili.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.10.S/V)

VARIANTE punto 8): VIA SAN BIAGIO - DA ZONA "G2" PARCO FLUVIALE A ZONA "B2" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.

La variante riguarda un modesto lotto di terreno a confine con una zona già edificata del capoluogo, nei pressi di via S. Biagio. Tale zona è stata oggetto, in epoche relativamente recenti, di interventi di edificazione che hanno ormai saturato l'area. Si prevede un modesto ampliamento della zona di completamento esistente di tipo "B2", con obbligo di planivolumetrico convenzionato, con contestualmente riduzione della zona a Parco fluviale "G2", in cui ricade il lotto.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con particolari vincoli e/o tutele ambientali.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.S/V/e)

VARIANTE punto 9): STRADA STATALE CESANENSE N. 424 (Via A. De Gasperi) DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "C2" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE.

La variante riguarda un'area attualmente agricola, di circa 8.346,00 mq, posta a nord del capoluogo comunale, in una fascia di terreno posto fra la Statale Cesanense e un versante collinare boscato, per la quale prevede la trasformazione in zona di espansione residenziale di tipo C2.

L'area è prossima ad un piccolo nucleo di case, classificate come zona di completamento "B2" residenziale di completamento e ad un'area "D4", ancora intatta, destinata a piazzale per lo stoccaggio di materiale edile, senza possibilità di edificazione. L'area risulta servita da una strada secondaria di collegamento fra l'edificato della vicina zona "B2" e la statale stessa, realizzata in tempi recenti. Tale infrastruttura garantirebbe un'adeguata accessibilità all'area.

La nuova zonizzazione sarebbe compensata dalla riduzione dell'area "C2.b" in località Osteria del Piano.

L'indice di zona (Ut 0.33 mq/mq) consentirà una edificabilità pari a 2.754 mq di SUL, per una altezza massima di 10 metri.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono sostanziali interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con vincoli e tutele ambientali, eccetto una piccola porzione ricadente nell'ambito di tutela integrale del crinale.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.3.S/V/b)

VARIANTE punto 10): VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "B2" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON OBBLIGO DI PVC..

Si prevede il cambio di destinazione d'uso di un'area agricola di circa 6.540,00 mq in zona residenziale di completamento "B2" con obbligo di PVC. Tale area si trova a confine con la zona di espansione artigianale posta tra la strada Pergola-Fabriano e il torrente Cesano. La perimetrazione della nuova area urbanizzata verso il Cesano è allineata con la confinante zona artigianale "D1", ormai pressoché satura e non più

ampliabile. Viene specificato che per la presentazione del progetto di edificazione dell'areasi dovrà tenere conto della vicinanza con l'area artigianale produttiva esistente, prevedendo sistemi di filtro o zone cuscinetto a confine con l'intento di rendere graduale e meno impattante la relazione tra i due siti. L'indice di zona (If 2.5 mc/mq - Uf 0.83 mq/mq) consentirà una edificabilità pari a 5.428 mq di SUL, per una altezza massima di 10 metri.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono sostanziali interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con vincoli e tutele ambientali, eccetto la presenza di una fascia di rispetto dell'ampiezza di 200 m. a salvaguardia della captazione di un pozzo d'acqua potabile, per la quale verranno prese tutte le precauzioni di tutela, previste dall'art. 8.7 delle NTA del PRG vigente.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.5.S/V)

VARIANTE punto 11): LOCALITA' OSTERIA DEL PIANO VARIANTE ALL'AZZONAMENTO VIGENTE

La variante riguarda il comprensorio della località Osteria del Piano, posta a cavallo della Strada Statale Cesanense (n.424), che collega Pergola a Cagli; tale località è costituita da un agglomerato di case sparse inserite all'interno di una zona frammentata che necessita di interventi che consentano un miglioramento dell'assetto spaziale e infrastrutturale.

Osteria del Piano, infatti, è divisa in due parti dalla strada statale che di fatto costituisce una forte barriera di separazione e di isolamento fra le due porzioni.

Con una precedente variante al PRG si era tentato di risolvere le problematiche dell'area, in particolare la separazione fisica delle due parti della frazione, cercando di utilizzare la stessa strada cesanense mediante delle rotatorie di connessione.

Tale previsione non si è realizzata, ovvero non si sono verificate le condizioni necessarie e sufficienti a portare a compimento il progetto, sia da parte dei privati che del pubblico. Con la variante in esame viene rivista la previsione vigente al fine di incentivare il raggiungimento dell'obiettivo originario, semplificando l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle richieste presentate dai cittadini. Nei fatti l'intento generale è stato quello di ridimensionare quelle previsioni che all'atto pratico si sono rivelate sovradimensionate rispetto a quanto effettivamente realizzato, mantenendo il progetto della viabilità che consenta il collegamento delle due zone a cavallo della strada statale.

Le variazioni apportate determinano una drastica riduzione della zona residenziale di espansione "C2.b" a monte della S.S. 424, dividendola in due parti autonome che consentirà, quindi una attuazione più graduale degli interventi.

Tra questi due nuovi comparti si inserisce un modesto ampliamento della zona residenziale di completamento già esistente, mentre la restante parte sarà classificata come area agricola con funzione di cuscinetto tra le aree edificabili.

Viene completamente eliminata la zona "F3.a" per servizi generali, avente un indice territoriale di 1.5 mc/mq, prevista a valle della S.S..

La zona di espansione residenziale "C2.c", a valle della S.S. 424, viene in parte eliminata e restituita al territorio agricolo comunale, ed in parte trasformata in zona di completamento residenziale "B5" ma con obbligo di planivolumetrico convenzionato (PVC) al fine di garantire comunque un certo controllo amministrativo sulla previsione di sviluppo. La stessa cosa dicasi per l'altra zona di espansione "C2.d", trasformata in "B5-PVC".

L'intera revisione urbanistica dell'area in questione comporta una riduzione della superficie territoriale di sviluppo, passando dagli attuali 146.395,00 mq ai 106.050,00 mq della variante, con una variazione in meno che si può quantificare in 40.345,00 mq, da utilizzare per compensare l'inserimento di nuove aree.

Vincoli e tutele presenti nell'area di variante:

Per quanto riguarda la compatibilità con la vincolistica, l'Amm.ne Comunale ha attestato che non vi sono sostanziali interferenze e sovrapposizioni dell'area di variante con particolari vincoli e tutele ambientali.

(TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.7.S/V - 5.7.S, -5.7V)

CONCLUSIONI

La variante determina una operazione di compensazione tra aree restituite al territorio agricolo e nuove aree urbanizzate, riducendo complessivamente la superficie territoriale edificabile dell'intero territorio comunale in misura pari a 46.972 mq.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come illustrato nel precedente paragrafo la variante in esame, nel suo complesso, determina una riduzione delle previsioni di sviluppo del PRG attuale, con una diminuzione della superficie territoriale edificabile complessiva di 46.972 mq, con conseguente risparmio del consumo di suolo.

La variante, quindi, si basa sul principio di compensazione tra aree restituite al territorio agricolo e nuove aree urbanizzate.

In linea generale, considerata l'entità delle modifiche apportate al vigente PRG, visto anche l'esito delle consultazioni con gli SCA ed i pareri espressi, riportati al precedente paragrafo 2), è possibile ritenere che la variante proposta dal Comune di Pergola non determini impatti significativi negativi tali da richiedere l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Per alcune variazioni, tuttavia, si ritiene di esprimere alcune considerazioni di merito sulla base delle quali vengono formulate le seguenti osservazioni e prescrizioni:

- **VARIANTE punto 1) : VIA MOLINO DEL SIGNORE - DA ZONA "D3" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO e ZONA "E" AGRICOLA, A ZONA "B2" e "B5.a" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.**

La superficie del nuovo lotto di completamento dovrà essere ridimensionata al fine di preservare il più possibile la fascia ecologica del fiume Cesano e ridurre la potenzialità edificatoria della zona.

Tenuto conto anche del parere espresso dall' ASUR, riportato al precedente paragrafo 2), si ritiene inadatto prevedere una zona per attività turistiche accanto ad una zona produttiva-artigianale e commerciale. Gli stessi indirizzi del vigente PTC raccomandano di non favorire la previsione di nuovi insediamenti turistico-residenziali, al fine di incentivare il recupero di strutture edilizie esistenti in zone agricole.

In conclusione si ritiene di riconoscere esclusivamente il lotto B2, in cui è già presente un fabbricato, stralciando il rimanente lotto B5.a. Il lotto B2 potrà, eventualmente, essere ampliato fino a comprendere l'intera particella catastale n. 290.

- **VARIANTE punto 4): VIA J. F. KENNEDY - MODIFICA ALLE N.T.A DEL P.R.G. PER PREVEDERE UNA DEROGA ALLA VINCOLISTICA AL FINE DI PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI VASCHE TERAPEUTICHE PER DISABILI AD USO PRIVATO.**

In merito a questa variante si ritiene che vi sia un errore di impostazione in quanto ad una richiesta specifica, corrispondente ad un lotto ben individuato cartograficamente, è stata associata una variante normativa applicabile a tutte le aree ricadenti nella "zona di tutela fluviale", di cui all'art. 8.7 delle vigenti NTA.

Visto il contenuto del tutto eccezionale della richiesta, considerata la delicatezza del contesto ambientale in cui si prevedono gli interventi, si ritiene che tale possibilità (fatto salvo l'esito del parere di conformità, di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 e della L.R. 22/2011) vada limitata al solo lotto in questione, valutando caso per caso, mediante apposite varianti, eventuali altre istanze.

L'interrogazione normativa, prevista all'art. 8.7 dovrà quindi essere riferita al solo lotto indicato nella Tav. 5.3.S/V/d, senza essere esteso indistintamente a tutte le "zone di tutela fluviale".

- **VARIANTE punto 6): LOCALITA' SERRASPINOSA - DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "B5" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.**

Il lotto in questione si trova in zona agricola e fa parte di un piccolo nucleo di fabbricati che manterranno l'attuale classificazione agricola. Il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per valutare correttamente la proposta in esame. Tuttavia si ritiene che tale valutazione possa essere demandata alla successiva fase di espressione del parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92, sulla base di una relazione descrittiva e di una documentazione fotografica dell'immobile oggetto di variante e del nucleo contermini, che consenta di valutare la possibilità di applicare la classificazione di zona omogenea B, ai sensi del D.M. 1444/68.

In tale sede verrà valutato anche il dimensionamento e l'edificabilità assegnata alla nuova zona di completamento che, nella proposta in esame, risulta significativa e non adeguata alle caratteristiche del luogo e alle carenze infrastrutturali, evidenziate anche nel parere di Marche Multiservizi, riportato al precedente paragrafo 2). La superficie fondiaria del lotto e l'indice di zona, infatti, consentiranno una edificabilità potenziale di 2.870 mq di SUL, a cui corrispondono circa 75 abitanti equivalenti.

- **VARIANTE punto 9): STRADA STATALE CESANENSE N. 424 (Via A. De Gasperi) DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "C2" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE.**

Tale previsione viene inserita a compensazione della riduzione operata al punto 11 della variante (loc. Osteria del Piano). Va sottolineato tuttavia che tale operazione comporta, come effetto negativo, una maggiore frammentazione del suolo. Il nuovo comparto, infatti, pur trovandosi nei pressi di una zona già urbanizzata appare isolato dal contesto urbano, in quanto separato dall'asse infrastrutturale della SS

Cesanense, che ne accentua l'isolamento. Inoltre il comparto si trova al centro di un'ampia fascia agricola, caratterizzato dalla vicinanza di un versante boscato, soggetto a tutela integrale. Considerata anche l'entità dell'intervento, pari ad una SUL di 2.754 mq, con altezze massime di 10 metri, si ritiene che tale previsione non sia adeguata ai principi di uno sviluppo sostenibile.

- VARIANTE punto 10): VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO DA ZONA "E" AGRICOLA A ZONA "B2" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON OBBLIGO DI PVC..

Si condivide il parere espresso dall' ASUR, riportato al precedente paragrafo 2), ritenendo tale previsione non in linea con i principi di uno sviluppo sostenibile. Inoltre, l'area si trova lungo la fascia ecologica del fiume Cesano, avente un elevato valore ambientale. Si ritiene che tale previsione debba essere stralciata, al fine di preservare l'attuale destinazione agricola ed evitare impatti con gli impianti produttivi limitrofi.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.""

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente - Anno 2013 del Comune di PERGOLA indicata in oggetto, **dalla procedura di VAS** prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- 2) **Di stabilire le seguenti condizioni:**
 - a) **Il Comune dovrà attenersi alle prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere prot. 39084 del 18/06/2014 sopra riportato.**

- b) **Il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA, riportati al paragrafo 2) del parere prot. 39084 del 18/06/20144 sopra riportato, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**
- c) **Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.**
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PERGOLA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;*
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 7 - Viabilità;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
 - A.S.U.R. n. 1 - Zona territoriale di Fano;
 - A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 - Marche Multiservizi S.p.a.;
 - ARPAM.
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/mg
1421VAS\14vas\14PC10103.doc

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI PERGOLA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE - ANNO 2013

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1242 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 18/06/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/____
Firma _____

TIMBRO

--